

Nota informativa 19/2020 del 15/07/2020

Crediti di imposta adeguamento ambienti di lavoro e sanificazione - artt. 120 e 125 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34

Per fruire del credito di imposta per la sanificazione (art. 125 DL n. 34/2020) e per l'adeguamento (art. 120 DL n. 34/2020) degli ambienti di lavoro occorre presentare, telematicamente, apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate a **partire dal prossimo 20 luglio**.

Di seguito le principali caratteristiche delle due misure.

Credito adeguamento ambienti di lavoro - art. 120

Beneficiari: soggetti esercenti attività di impresa, arti e professioni in luoghi aperti al pubblico (si allega elenco codici delle attività ammesse alla fruizione del credito adeguamento).

Oggetto del credito d' imposta: spese sostenute per interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del Covid 19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi, mense, spazi medici, ingressi, spazi comuni, arredi di sicurezza, sviluppo o acquisti di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorative, acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Misura del credito: 60% delle spese sostenute nel 2020 in relazione agli interventi necessari per adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro contro la diffusione del virus, fino ad un massimo di spese di 80 mila euro per ciascun beneficiario.

Utilizzo: esclusivamente, nel 2021, in compensazione tramite modello F24 oppure, mediante cessione a terzi ivi compresi istituti di credito e intermediari finanziari.

Compilazione comunicazione all'Agenzia delle Entrate: la comunicazione può essere presentata a partire dal giorno 20 luglio 2020 e non oltre il 30 novembre 2021. Il modello deve riportare, **separatamente**, le spese sostenute nel 2020 fino al mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione e le spese da sostenere dal mese della sottoscrizione della comunicazione e fino al 31 dicembre 2020. Al totale spese andrà applicata la percentuale del 60% per definire il quantum del credito spettante.

Si fa presente che si tratta di un credito "teorico", in quanto sarà l'Agenzia a determinare la quota percentuale del credito effettivamente fruibile, in rapporto alle risorse disponibili (si allega modello comunicazione).

Credito sanificazione - art. 125

Beneficiari: soggetti esercenti attività di impresa, arti e professioni, enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Oggetto del credito d' imposta: spese sostenute per:

1. sanificazione ambienti di lavoro;
2. acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti visiere, occhiali, tute di protezione e calzari, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
3. acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
4. acquisto di dispositivi di sicurezza quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
5. acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi.

Misura del credito: 60% delle spese sostenute nel 2020 in relazione agli interventi per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, nonché per gli acquisti di dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, fino ad un massimo di spese di 60 mila euro per ciascun beneficiario.

Utilizzo: in compensazione tramite modello F24, ovvero, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta relativo al sostenimento della spesa, o, in alternativa, mediante cessione a terzi, ivi compresi istituti di credito e intermediari finanziari.

Compilazione comunicazione all'Agenzia delle Entrate: la comunicazione può essere presentata a partire dal giorno 20 luglio 2020 e non oltre il 7 settembre 2020. Il modello deve riportare, **separatamente**, le spese sostenute nel 2020 fino al mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione e le spese da sostenere dal mese della sottoscrizione della comunicazione e fino al 31 dicembre 2020. Al totale spese andrà applicata la percentuale del 60% per definire il quantum del credito spettante.

Si fa presente che si tratta di un credito "teorico", in quanto sarà l'Agenzia a determinare la quota percentuale del credito effettivamente fruibile, in rapporto alle risorse disponibili (si allega modello comunicazione).

Rimaniamo a disposizione per ulteriori informazioni e per assistenza nella compilazione delle comunicazioni.

Cordiali saluti

Francesca Masotti